



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Emilia Romagna

Bologna, data del protocollo

DETERMINA

OGGETTO: “Lavori per la realizzazione del “Nuovo Commissariato di Polizia di Cesena – Lotto 2 presso la Caserma Decio Raggi – Corso IV Novembre 303 – Cesena” – Scheda FOB0096”. Autorizzazione al subappalto per servizio di bonifica da ordigni residuati bellici.

CIG 8940630945 - CUP G19C18000020001

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

VISTO lo Statuto dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta del 19/12/2003, approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze il 28/01/2004, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27/02/2004, come in ultimo modificato ed integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 12.10.2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 15474 del 25.11.2021 con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7.12.2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17.12.2021;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, nonché approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021;

VISTA la determinazione n. 96 prot. n. 2021/22398/DIR del 17/12/2021, con la quale sono state definite competenze e poteri delle strutture centrali e territoriali;

VISTA la determinazione n. 98 prot. n. 2021/22401/DIR del 17/12/2021, con la quale sono stati nominati i responsabili delle strutture centrali e territoriali;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti”

VISTO il D.L. n. 76/2020 “Decreto Semplificazioni”

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO l’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;

PREMESSO:

- che con contratto in data 19/07/2022 rep. 96.694 Raccolta n.12.114.10/06/2022 pari a € 2.739.840,80 oltre Iva, i lavori in oggetto sono stati affidati al Consorzio fra “COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS. COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA" in sigla "CONSCOOP" composto dalle seguenti consorziate esecutrici:
 - FORMULA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA
 - IDROTERMICA COOP SOC. COOP.
 - SIEM IMPIANTI
- che il 02/09/2022 si è proceduto all’avvio dei lavori in base a quanto disposto dall’art.5 comma 9 del D.M. 49/2018;
- che FORMULA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA, con PEC del 07/10/2022, assunta al protocollo in data 07/10/2022 al n. 2022/14754, ha trasmesso la richiesta di autorizzazione al subappalto, con allegati il contratto di subappalto, la Polizza RC e le dichiarazioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, relativa al servizio di “Bonifica da ordigni residuati bellici” da affidare alla ditta BCM SERVICE S.R.L., con sede in San Marcellino (CE), Corso Giacomo Matteotti n.68 C.F. e P.Iva 04534080611 per l’importo di € 12.000,00 (euro dodicimila/00) comprensivo di € 400,00 quali oneri della sicurezza.;

PRESO ATTO:

- Che il Consorzio CONSCOOP, in sede di partecipazione alla gara per l’affidamento ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui all’art. 105, commi 2 e 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Che l’importo del contratto di subappalto in questione è di € 12.000,00 oltre iva;
- Che in riferimento all’art. 15 del contratto d’appalto, “L’aggiudicatario potrà ricorrere al subappalto secondo quanto previsto dall’art 105 del D. Lgs. 50/2016 purché il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice Appalti e previa autorizzazione della Stazione Appaltante”;

- Che la ditta subappaltatrice BCM SERVICE S.R.L. risulta in posizione di regolarità come da certificato DURC allegato all'istanza di autorizzazione;
- Che la ditta subappaltatrice BCM SERVICE S.R.L. ha dichiarato l'insussistenza di forme di controllo tra con il Consorzio appaltatore CONSCOOP;
- Che all'istanza di autorizzazione al subappalto risultano allegati:
 - a) il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, e amministrativa, con l'indicazione puntuale dell'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, comprensiva dei dati relativi ad un conto corrente dedicato;
 - b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata;
 - c) la dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 da parte del subappaltatore;
 - d) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
 - e) la dichiarazione dell'affidatario circa la non sussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo;
 - f) L'iscrizione dell'impresa subappaltatrice alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caserta al n. 04534080611;
 - g) La polizza n. 111044834 rilasciata al subappaltatore BCM SERVICE S.R.L. da Groupama Assicurazioni, quale RCT/RCO, in corso di validità;
- Che la ditta subappaltatrice è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata così come riportato in apposito dichiarazione agli atti;
- Che il coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, Ing. Sandro Feligioni, in riferimento al POS della ditta BCM SERVICE S.R.L. ha attestato la rispondenza dello stesso ai requisiti minimi di cui al D.Lgs.81/08.
- Che l'appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti da parte del subappaltatore degli obblighi sulla sicurezza del lavoro;
- che ai sensi dell'art. 105, comma 9 del Codice degli Appalti, prima dell'inizio dei lavori il subappaltatore BCM SERVICE S.R.L., per tramite

dell'affidatario, trasmetterà alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile;

- che ai sensi dell'art. 105, comma 9 del Codice degli Appalti, la Stazione Appaltante, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità del Consorzio aggiudicatario e dell'impresa subappaltatrice;
- che, per il contratto di subappalto, così come previsto dall'art.18 del Contratto, non vengono superati i limiti sull'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019 e dell'art. 13, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 183 del 2020 ed in ultimo dal D.L. n. 77 del 2021 convertito con modificazioni della legge n. 108 del 2021;
- Che, come espressamente stabilito tra le parti in sede di contratto nell'art.9 c.9, la Stazione appaltante non provvederà ex art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto, se non in caso di inadempienza del Consorzio Subappaltante;
- che ai sensi dell'art. 105 comma 19 del Codice degli Appalti, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- che la presente autorizzazione perderà di efficacia, assieme a tutti gli atti da essa discendenti e conseguenti, nel caso in cui dovesse risultare non veritiera l'autodichiarazione in materia di antimafia;

RITENUTO per quanto sopra riportato e ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. adottare un provvedimento autorizzativo per consentire l'esercizio del subappalto in analisi, rilevando che in assenza di tale provvedimento e al trascorrere dei termini previsti dal medesimo art. 105, si perfezionerebbe il silenzio-assenso, ma con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dallo stesso D. Lgs.;

VISTO Il contratto di subappalto e la documentazione allegata;

VISTA la proposta di autorizzazione al subappalto del RUP, nota prot. n. 2022/15528 del 20/10/2022;

DETERMINA

Di autorizzare il subappalto in favore della società BCM SERVICE S.R.L., con sede in San Marcellino (CE), Corso Giacomo Matteotti n.68 C.F. e P.Iva

04534080611, legali rappresentanti Postiglione Marco nato a Napoli (NA) il 28/03/1984, CF: PSTMRC84C28F839Y e Del Canto Colomba nata a Caserta (CE) il 22/06/1985, CF: DLCCMB85H62B963B, per l'importo di € 12.000,00 (euro dodicimila/00) comprensivo di € 400,00 quali oneri della sicurezza oltre IVA di legge, per l'esecuzione del seguente servizio di: "Bonifica da ordigni residuati bellici", alle condizioni e secondo le premesse sopra riportate.

• **di dare atto:**

- che la stipula del contratto di subappalto tra FORMULA SERVIZI SOC. COOP. e la società BCM SERVICE S.R.L., non implica alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quanto già impegnato con il contratto del 19/07/2022 rep. 96.694 Raccolta n.12.114.10/06/2022;
- che il medesimo contratto contiene un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- che l'impresa subappaltatrice è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caserta al n. 04534080611, ed è dotata di sufficiente qualificazione tecnica per lo svolgimento delle attività subappaltate;
- che, per il contratto di subappalto, così come previsto dall'art.18 del Contratto, non vengono superati i limiti sull'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105 comma 2, del D. Lgs, 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019 e dell'art. 13, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 183 del 2020 ed in ultimo dal D.L. n. 77 del 2021 convertito con modificazioni della legge n. 108 del 2021;
- che le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti;
- che l'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsivoglia eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate;
- che l'Appaltatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali sub-contratti;
- che nel contratto di subappalto è specificato che il pagamento delle prestazioni sarà effettuato dall'appaltatore FORMULA SERVIZI SOC. COOP.;

- che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione delle maestranze e della normativa sui lavori pubblici;
- che non risultano “forme di controllo e/o collegamento” a norma dell’art. 2359 del C.C. tra la Ditta subappaltatrice “BCM SERVICE S.R.L.” e l’appaltatore FORMULA SERVIZI SOC. COOP.;
- che ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice degli Appalti, prima dell’inizio dei lavori il subappaltatore BCM SERVICE S.R.L., per tramite dell’affidatario, trasmetterà alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici;
- che non sussistano motivi per negare l’autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale;
- che ai sensi dell’art. 7 del DM Infrastrutture 07/03/2018 n. 49, sono demandate al Direttore dei lavori Ing. Giuseppe Cicero le funzioni di verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore discendenti dalla presente autorizzazione, precedenti all’inizio delle lavorazioni, nel corso ed in conclusione delle stesse.

il Direttore Regionale
Luca M. Terzaghi



Visto

Il Responsabile Area Tecnica

Roberto Adelizzi